

**COMUNE DI MONTE S. PIETRO**  
**Provincia di Bologna**

**REGOLAMENTO**  
**PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

**Approvato con delibera consiliare n. 162 del 18.12.1990**  
**Modificato con delibera consiliare n. 56 del 27.5.2003**  
**Modificato con delibera consiliare n. 15 del 28.2.2006**

## **ART. 1 - FINALITA'**

Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio comunale e rappresenta lo strumento privilegiato volto a mantenere la persona assistita al proprio domicilio o comunque nel proprio ambiente sociale e familiare, rimuovendo le cause che producono emarginazione e discriminazione.

## **ART. 2 - DESTINATARI**

L'assistenza domiciliare, pur essendo rivolta alle situazioni di bisogno di tutte le classi di età è impiegata preferenzialmente per prevenire la istituzionalizzazione della persona anziana. E' inoltre rivolta agli inabili al lavoro per i quali sussiste obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 91 della Legge Comunale e Provinciale (T.U. 1934), nonché ad adulti handicappati fisici soli, od inseriti all'interno dei nuclei familiari qualora sia accertata l'oggettiva impossibilità dei familiari o parenti ad assisterli.

## **ART. 3 - OPERATORI**

Fanno parte dell'organico del servizio di assistenza domiciliare:

- a) - assistenti domiciliari con la qualifica di assistenti di base, dipendenti comunali di ruolo;
- b) - assistente sociale con il ruolo di coordinamento delle attività del servizio. L'assistente sociale risponde degli aspetti tecnici del servizio: visite domiciliari ai richiedenti il servizio; proposte di ammissione (o non) presentate per iscritto con relazione sociale; proposte di ampliamento e/o diminuzione del servizio relativamente ai singoli casi; cura dei rapporti con il singolo utente e tra questo ed i parenti; proposte di sospensione o cessazione del servizio, di ammissione in casa protetta; cura dei rapporti con gli altri servizi presenti sul territorio; prestazioni di segretariato sociale.

Per il servizio di assistenza domiciliare l'Amministrazione Comunale può avvalersi di operatori di enti e cooperative convenzionati, inoltre dell'aiuto prestato dagli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile e della collaborazione prestata dal Servizio Sociale dell'U.S.L. n. 20.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune risponde degli aspetti amministrativi del servizio: orari di lavoro degli assistenti domiciliari; ferie e recuperi; raccolta delle domande; predisposizione atti amministrativi; rapporti con altri Enti e/o Servizi.

Esso rappresenta il Comune nei confronti dei cittadini che esprimono richieste di carattere assistenziale.

## **ART. 4 - COMPITI E MANSIONI**

Il servizio di assistenza domiciliare viene svolto da operatori che effettuano i seguenti interventi:

**Aiuto per il governo della casa:**

- a) - riordino del letto e della stanza;
- b) - pulizia dell'alloggio;
- c) - cambio della biancheria ed utilizzo del servizio di lavanderia;
- d) - preparazione e/o aiuto per il pranzo e per gli acquisti e fornitura dei pasti a domicilio.

**Aiuto nelle attività della persona su sè stessa:**

- a) - alzare dal letto;
- b) - pulizia personale - aiuto nel bagno;
- c) - vestizione.

**Aiuto atto a mantenere l'autosufficienza nelle attività giornaliere:**

- a) - aiuto per una corretta deambulazione;
- b) - aiuto nel movimento degli arti invalidi;
- c) - accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- d) - aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, camminare, mangiare da soli, ecc..

Questi compiti di aiuto possono essere integrativi di una attività riabilitativa avviata in strutture sanitarie di riabilitazione (poliambulatori, day hospital, palestre di riabilitazione).

**Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione sotto il controllo ed in collaborazione con le figure professionali competenti:**

- a) - controllo nell'assunzione dei farmaci ed effettuazione o cambio di piccole medicazioni su prescrizione medica;
- b) - prevenzione delle piaghe da decubito;
- c) - collegamento tra l'anziano ed i servizi sanitari territoriali.

**Interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione dell'anziano (in comune con altri operatori):**

- a) - ricerca di forme solidaristiche (vicini, volontari, ecc.);
- b) - rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio per favorire una partecipazione dell'utente del servizio.

### **Prestazioni di segretariato sociale (in collaborazione con assistente sociale):**

- a) - informazioni su diritti e pratiche, riscossione su delega (pensioni, assegni, ecc.);
- b) - informazioni su gli altri servizi del territorio;
- c) - accompagnamento dell'utente per visite mediche od altre necessità quando questi non sia in grado di recarvisi da solo o non possa provvedere con altri aiuti (familiari, volontari, ecc.).

Gli assistenti domiciliari, coadiuvati dall'assistente sociale, curano per ciascun utente seguito dal servizio la predisposizione e l'aggiornamento della cartella personale, registrando le prestazioni effettuate ed ogni notizia utile per realizzare le finalità perseguite dal servizio stesso. Nell'esercizio delle proprie funzioni gli operatori sono tenuti alla riservatezza.

### **Rilevazione sistematica delle informazioni necessarie alla definizione dei programmi di intervento ed alla verifica dei risultati ed in particolare:**

- a) - partecipazione ed iniziative per una conoscenza dei bisogni degli utenti;
- b) - segnalazione di problemi evidenziati nel corso della propria attività che comportano interventi esterni al servizio.

## **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE**

Il collettivo degli operatori del servizio di assistenza domiciliare, coordinato dalla assistente sociale, programma e gestisce gli interventi, garantendo l'omogeneità e la continuità delle prestazioni.

L'assistente sociale ed il responsabile dei servizi sociali sono tenuti a partecipare agli incontri periodici indetti dall'Amministrazione Comunale per effettuare le necessarie verifiche sull'andamento del servizio e ad informare l'Assessorato ai Servizi Sociali in merito alle problematiche e all'andamento del servizio stesso.

## **ART. 6 - ORARI E MODALITA' DI LAVORO**

Gli operatori di base sono in servizio tutte le mattine dei giorni feriali. Qualora il numero degli operatori lo consenta, si potranno prevedere anche servizi pomeridiani. Ogni addetto ha la responsabilità delle proprie mansioni relativamente ai casi affidatigli nel programma personale. Per quanto attiene ai rapporti con gli operatori dipendenti da enti convenzionati, si rimanda agli appositi atti di convenzionamento.

## **ART. 7 - AMMISSIONI E VERIFICHE**

La domanda per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare può essere fatta, presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune, dal medico di base, dall'interessato e dai familiari.

L'ammissione all'assistenza domiciliare proposta dall'assistente sociale addetta, unitamente agli operatori ed in collaborazione con il medico di base dell'utente è disposta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali.

Dal momento della richiesta di intervento al momento dell'inizio della prestazione del servizio non devono trascorrere più di 30 giorni. In caso ciò fosse impossibile se ne darà comunicazione motivata all'utente indicando i tempi presumibili entro i quali si prevede di procedere. Qualora il servizio domiciliare non fosse in grado di far fronte alle domande pervenute, il Responsabile di Settore redigerà, ai fini dell'accesso al servizio, una graduatoria e comunque valuterà caso per caso la possibilità di adottare provvedimenti finalizzati alle necessità dell'utenza.

Per la determinazione della suddetta graduatoria si terrà conto dei criteri per l'ammissione al servizio enunciati al successivo articolo 9.

### **ART. 8 - REQUISITI E CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'**

La residenza è indispensabile per essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare. Eccezionalmente possono essere ammesse persone residenti in altri Comuni, ma dimoranti presso familiari residenti nel Comune di Monte San Pietro da almeno 6 mesi continuativi. In tal caso occorrerà valutare se sia possibile regolarizzare al più presto la situazione con l'iscrizione all'anagrafe.

### **ART. 9 - CRITERI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

- ISOLAMENTO FISICO:** vengono privilegiate le situazioni a maggiore isolamento fisico e qualora manchino mezzi di trasporto proprio e dei familiari.
- CONVIVENZA:** vengono privilegiate le richieste di anziani che vivono soli, senza parenti o con parenti dimoranti fuori dal Comune. Nelle situazioni di convivenza in famiglia o con parenti vicini, si interverrà badando di non sostituirsi alle responsabilità dei familiari.
- CONDIZIONI FISICHE:** tanto più l'utente si discosta dall'autosufficienza, tanto più sarà da privilegiare nel momento dell'ammissione al servizio. Non sono comunque assoggettabili al servizio domiciliare:
- A) - gli anziani autosufficienti, a meno che non siano soli ed in età molto avanzata;
  - B) - gli anziani gravemente o totalmente non autosufficienti soli.
- DINAMICHE FAMILIARI:** laddove vi siano problemi di convivenza all'interno del nucleo familiare che si ripercuotono negativamente sulla persona anziana o handicappata, o scarsa accettazione della

sua presenza, occorrerà dare precedenza a tali situazioni rispetto a quelle dove tale presenza è accettata favorevolmente.

**SITUAZIONE ECONOMICA:** vengono privilegiate le situazioni economiche dei nuclei familiari di riferimento di cui al successivo articolo 11, più disagiate.

### **ART. 10 - DIMISSIONI O SOSPENSIONI DAL SERVIZIO**

La dimissione dal servizio può avvenire per:

- rinuncia dell'utente;
- ricovero presso istituti o cambi di residenza;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
- qualora l'ammissione fosse temporanea e nel frattempo non si siano evidenziati motivi di prosecuzione.

La sospensione del servizio può avvenire per:

- assenza temporanea dell'utente;
- ammissione temporanea in struttura protetta;
- qualora siano caduti temporaneamente i requisiti di ammissione.

In caso di ricovero in casa protetta, sulla base della tipologia degli interventi attuati dal servizio di assistenza domiciliare, il servizio stesso verrà sospeso con la necessaria gradualità.

In caso di ricovero ospedaliero dell'utente il servizio non è da ritenersi sospeso. Di volta in volta il collettivo operatori valuterà il tipo di intervento da svolgere.

### **CRITERI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI**

#### **ART. 11 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO**

L'amministrazione richiede una partecipazione economica degli utenti ai costi derivanti dalle prestazioni erogate.

La partecipazione ai costi del servizio viene rapportata allo svolgimento delle prestazioni. Per prestazione si intende l'intervento effettuato da almeno un operatore presso l'abitazione dell'assistito e/o il pasto fornito.

La contribuzione da richiedersi all'assistito o al coniuge o al convivente more uxorio con lui obbligato in solido, viene rapportata al numero di prestazioni e/o di pasti erogati mensilmente, e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di riferimento.

Il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge o dal

convivente more uxorio a norma del vigente Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in applicazione dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109 modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000 n. 130.

Le quote di contribuzione o tariffe a carico degli utenti sono determinate in base alla definizione, da farsi annualmente da parte della Giunta Municipale, dei seguenti parametri:

- La soglia ISEE per l'accesso alla tariffa personalizzata agevolata;
- La tariffa agevolata massima;
- La tariffa non agevolata;
- La percentuale di riduzione della tariffa da applicarsi dalla 14° prestazione mensile in poi.

La tariffa agevolata massima è dovuta dagli utenti che presentano un valore ISEE del nucleo di riferimento pari o superiore, fino a 3 volte, il valore ISEE della soglia per l'accesso alla tariffa agevolata personalizzata.

La tariffa agevolata personalizzata è dovuta dagli utenti che presentano un valore ISEE del nucleo di riferimento inferiore al valore ISEE della soglia sopra citata e viene quantificata secondo la seguente proporzione:

*tariffa agevolata massima: soglia d'accesso ISEE al beneficio = tariffa personalizzata: ISEE nucleo estratto di riferimento.*

La tariffa non agevolata è dovuta dagli utenti che non intendono presentare la dichiarazione ISEE, dai non residenti o dagli utenti che presentano un valore ISEE del nucleo di riferimento superiore di tre volte la soglia ISEE per l'accesso alle tariffe agevolate personalizzate.

La tariffa non agevolata è quantificata, aumentando fino al massimo del 50%, la tariffa agevolata massima.

Agli utenti che usufruiscono di un numero di prestazioni mensili superiori alle 13, con eccezione per la fornitura del pasto a domicilio, a partire dalla 14° prestazione verrà praticata una riduzione fino ad un massimo del 50% della tariffa applicata e ciò, indipendentemente dall'entità della stessa.

Agli utenti che usufruiscono di oltre 4 prestazioni settimanali o a quelli che sono inseriti in A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) viene applicata una riduzione sull'importo complessivo mensile fino ad un massimo del 25%.

Le fattispecie di cui ai commi 10 e 11 sono cumulabili.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali potrà in casi del tutto eccezionali, con apposito provvedimento, attribuire ad utenti indigenti quote di contribuzione inferiori rispetto a quelle derivanti dai relativi conteggi oppure esentarli totalmente dal pagamento. Ciò a seguito di apposita proposta motivata dall'Assistente Sociale corredata da relazione scritta che evidenzia le ragioni socio-assistenziali per le quali viene proposto il beneficio.

## **ART. 12 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE**

La riscossione delle quote contributive è effettuata mensilmente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. Eventuali sospensioni anche giornaliere del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo di tre giorni da quello previsto per l'erogazione delle prestazioni, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.

La prestazione si intende quindi resa se non disdetta nei termini sopra citati.

## **ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera Consiliare di approvazione.